

## **MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

MODULO DEL 21/03/2018:

**Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali.**

Dott. Enrico Cherbaucich

# Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

Le fonti d'inesco si possono suddividere in due distinte categorie, a seconda della tipologia di intervento:

## **(1) Le attività d'iniziativa**

Le ispezioni/controlli antiriciclaggio sono interventi di natura amministrativa avviati d'iniziativa dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dai Reparti del Corpo sub delegati.

A differenza di quanto avviene in ambito fiscale, infatti, non esistono nella disciplina antiriciclaggio disposizioni che impongono, a livello centrale o periferico, alla Guardia di Finanza di procedere ad un intervento "a richiesta" da parte di un Ente esterno.

L'attività d'iniziativa può scaturire da diverse fonti di attivazione che mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato, tra cui:

- gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;
- le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale;
- gli input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore.

## **(2) Le attività “centralizzate”**

Un cenno lo meritano i lavori a “progetto” dei Reparti Speciali che, prendendo spunto da un’analisi di contesto e di rischio di particolari settori economici, si pongono l’obiettivo di rilanciare su scala nazionale programmi nominativi d’intervento, organizzati secondo le tecniche di project management, con metodologie, risorse e tempi predefiniti.

In materia di antiriciclaggio, la componente speciale di riferimento è il Nucleo Speciale Polizia Valutaria che, ogni anno, provvede all’elaborazione di piani di progetto diffusi sull’intero territorio nazionale o su parte di esso, in ragione degli input o delle esigenze di controllo provenienti dal Comando Generale ovvero emergenti dai contatti periodici assunti con le altre Autorità impegnate nel sistema di prevenzione antiriciclaggio (in primis, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia e Unità di Informazione Finanziaria).

Principalmente però l'attività di selezione dei soggetti e di pianificazione degli interventi riguarda le attività d'iniziativa. La fase della selezione dei soggetti da sottoporre ad ispezione/controllo infatti rappresenta il momento centrale dell'attività di programmazione e controllo.

Si tratta di un'attività che va condotta valorizzando al meglio ogni genere di input, tra i quali certamente si trovano:

- le segnalazioni di operazioni sospette ;
- gli esiti dei relativi approfondimenti condotti;
- le risultanze di pregresse indagini di polizia giudiziaria;
- i dati e le notizie che scaturiscono dall'attività di verifica fiscale e/o dagli altri servizi di polizia amministrativa, dal controllo economico del territorio ovvero acquisite presso Uffici ed Enti pubblici.

Si tratta di informazioni che vanno tra loro interconnesse e sovrapposte per ottenere il più ampio e qualificato quadro investigativo di sintesi su cui orientare la successiva attività operativa.

# Le ispezioni e i controlli

## Definizione e finalità

Si tratta di attività di polizia amministrativa che si sviluppano attraverso l'esecuzione di una serie ordinata di riscontri, con l'obiettivo di:

- ✓ accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, delle violazioni amministrative e/o penali configurabili;
- ✓ contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo, evitando l'utilizzo per finalità illecite del sistema economico e finanziario, in particolare per la commissione dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., nonché per la perpetrazione di eventuali reati di terrorismo ex art. 270 bis-270 quinquies c.p.;
- ✓ prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

In base all'attività da svolgere, sono previste due tipologie di moduli ispettivi, ossia l'“ispezione antiriciclaggio” ed il “controllo antiriciclaggio”.

## **(1) Ispezione antiriciclaggio**

L'ispezione si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.

## **(2) Controllo antiriciclaggio**

Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

In concreto, potrà essere utilizzato tale ultimo modulo ispettivo per:

- ✓ procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative, sulla base di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo;
- ✓ eseguire, in assenza di significative risultanze investigative che richiedono un'attività più approfondita, le periodiche attività di analisi e riscontro richieste dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A) presso il Ministero dell'Interno nei confronti degli operatori di *money transfer* ;
- ✓ verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'osservanza di presidi antiriciclaggio;
- ✓ approfondire un numero molto limitato e mirato di transazioni/operazioni finanziarie, ovvero rapporti continuativi/prestazioni professionali instaurati dal soggetto destinatario con la clientela, con riferimento alla loro registrazione, oppure al rispetto dell'adeguata verifica, all'eventuale obbligo di segnalazioni sospette, e così via.

In linea di massima, l'ispezione/controllo antiriciclaggio si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle seguenti fasi:

- accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;
- ricerca ed acquisizione di registri documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compreso quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi assegnati al soggetto vigilato dalla disciplina di settore;
- rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

Qualora necessario, nei casi più complessi, si procede all'esecuzione di controlli incrociati e/o alla richiesta di informazioni alle Autorità di vigilanza di settore, ovvero si attivano mirate indagini finanziarie.

Ciò posto, con riferimento allo svolgimento di un'ispezione antiriciclaggio, un percorso ispettivo "completo" prevede l'esecuzione di controlli preliminari e di merito, in cui:

- i controlli preliminari, avendo una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tutte quelle informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenze conoscitive del soggetto ispezionato; e vanno sviluppati orientativamente per qualsiasi attività ispettiva, soprattutto quando il soggetto sottoposto a controllo presenta una struttura organizzativa e commerciale più articolata
- gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007.

Le risultanze delle attività di controllo saranno cristallizzate nel verbale d'ispezione, ove saranno compendiate, in modo sintetico ma completo, le operazioni giornaliere compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo adottate; verranno altresì documentate le richieste rivolte al soggetto ispezionato, a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, oltre che le osservazioni, le richieste e le considerazioni spontaneamente rilasciate dallo stesso operatore ispezionato.

Al termine dell'ispezione/controllo, si provvede a chiudere il verbale giornaliero di ispezione e:

- ❑ in caso di controllo con esito regolare, si compilerà un verbale di constatazione finale, in cui verranno documentate sinteticamente le attività svolte dal giorno dell'accesso fino all'ultimo giorno di ispezione;
- ❑ in caso di controllo con esito irregolare, si compileranno separati verbali di contestazione o di constatazione a seconda delle irregolarità riscontrate. In particolare:
  - ❖ per le violazioni amministrative antiriciclaggio, verrà redatto un atto di contestazione della relativa infrazione;
  - ❖ per le violazioni amministrative attestanti infrazioni al Testo unico bancario e la cui contestazione è rimessa alla competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB, verrà predisposto un apposito verbale di constatazione da inviare alla predetta Autorità di vigilanza.

Per le ipotesi di violazioni penali, i militari operanti ottemperano alle proprie funzioni di polizia giudiziaria, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 220 delle "Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" (D.Lgs. n. 28 luglio 1989, n. 271) e dell'articolo 347 c.p.p. procedendo alla comunicazione di notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria.

# Gli approfondimenti investigativi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette

Ricevuta la delega, il Reparto operante sviluppa la propria attività di approfondimento investigativo in funzione della classificazione a monte operata dall'Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Le classificazioni vengono operate tenendo conto della qualità e quantità degli elementi informativi presenti, nonché dei profili soggettivi ed oggettivi di rischio.

Per le segnalazioni sospette con più alto indice di rischio il Reparto delegato provvede, all'esito della ricezione della delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, a:

- esaminare immediatamente il fascicolo telematico scaricato da S.I.VA, completandolo con le informazioni in proprio possesso agli atti di schedario;
- trasmettere, senza ritardo, una volta valutato l'insieme del contesto e delle risultanze complessivamente raccolte, una comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, riportando tutto o parte del contenuto della segnalazione sospetta;
- esercitare, qualora ne ricorrano i presupposti, le funzioni di polizia giudiziaria per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione degli autori, assicurare le fonti di prova ed il corpo del reato eseguendo altresì le direttive del Pubblico Ministero investito del procedimento;
- assicurare la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, salvo eventuale emissione di apposito decreto dell'Organo giudiziario finalizzato all'acquisizione della segnalazione.

Per le segnalazioni per le quali risultano già aperti procedimenti penali presso la Procura della Repubblica, il Reparto delegato:

- esamina il fascicolo telematico scaricato da S.I.VA, completandolo con le informazioni in proprio possesso desunte dagli atti di schedario;
- trasmette con immediatezza un'informativa all'Autorità Giudiziaria competente, riportando tutto o parte del contenuto della segnalazione sospetta che sarà collegato alle risultanze penal processuali emergenti, senza tuttavia nominare l'originatore della trattazione.

Per le segnalazioni sospette che presentano profili di rischio soggettivi e/o oggettivi, di intensità inferiore il Reparto deve procedere con speditezza agli approfondimenti investigativi per accertare l'esistenza di eventuali fattispecie di reato ed in particolare per appurare la realtà dei fatti e l'effettiva natura, origine, finalità e destinazione delle operazioni sospette segnalate dagli intermediari, dai professionisti e dagli operatori non finanziari.

A tal fine, a seguito dell'esame del fascicolo telematico scaricato da S.I.VA, si potrà in via preliminare sviluppare un'attività di ricerca informativa, di osservazione e controllo sul territorio finalizzata a valutare ulteriormente ed eventualmente corroborare i profili di rischio soggettivi ed oggettivi.

Sotto il profilo economico si potrà mettere a fuoco, qualora non si ritengano sufficienti le informazioni desumibili dalla scheda di analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria:

- il tenore di vita e le effettive disponibilità patrimoniali dei soggetti segnalati, rilevando tutte le manifestazioni esteriori di elevata capacità contributiva ed agiatezza;
- rispetto a questo “spaccato” di ricchezze reali, i profili di coerenza e di compatibilità degli stessi soggetti segnalati con lo svolgimento delle proprie attività economiche e delle proprie capacità di spesa e d’investimento.

In questo contesto si possono avviare una o più delle seguenti attività:

- consultazione dell'archivio dei rapporti finanziari per rilevare l'esistenza di rapporti continuativi o operazioni riconducibili ai soggetti oggetto di accertamento;
- richiesta agli intermediari finanziari censiti dall'Anagrafe Tributaria affinché trasmettano ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988 l'estratto conto in formato elettronico dei rapporti continuativi in essere, le contabili collegate alle operazioni e le informazioni desumibili dall'archivio unico informatico - A.U.I., riguardanti un congruo periodo antecedente e successivo alla data dell'operazione sospetta segnalata. La richiesta avverrà interessando le competenti strutture antiriciclaggio e non la singola filiale o agenzia;
- richiesta all'intermediario finanziario, al professionista o all'operatore economico segnalante di tutta la documentazione relativa all'operazione sospetta pervenuta, con eventuali ulteriori informazioni e precisazioni utili per l'approfondimento investigativo;

segue

- esame dei file degli estratti conto, delle informazioni dell'A.U.I., nonché degli ulteriori dettagli ed elementi informativi acquisiti sull'operazione sospetta, al fine di risalire alle movimentazioni che per entità d'importo, per successione di data o valuta, per causale o per scostamenti dalla normalità delle altre transazioni possano essere considerate di maggior interesse ai fini delle investigazioni. Al termine di tale analisi, si potrà effettuare, qualora necessario, una richiesta mirata alle banche ed agli intermediari finanziari;
- esame della documentazione pertinente alle movimentazioni di capitali più significative, identificandone le controparti, le causali, gli eventuali punti di contatto con l'operazione sospetta segnalata, la presenza o meno di operazioni frazionate o collegate da leggere unitariamente;
- effettuazione di uno o più accessi, ispezioni e verifiche presso le sedi di imprese ed attività professionali gestite dai soggetti principali e collegati;

segue

- esecuzione di controlli incrociati e riscontri documentali per verificare l'entità, le causali giuridiche e le ragioni economiche delle rimesse di fondi;
- escussione in atti, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 148/1988, di uno o più dei soggetti emergenti dalla segnalazione, ovvero di altre persone fisiche individuate nel corso dell'attività investigativa, al fine di ottenere chiarimenti sulle motivazioni economiche o finanziarie sottostanti all'operazione ritenuta sospetta ed alle altre movimentazioni più significative già esaminate;
- attivazione, in parallelo ad uno degli step precedenti, di eventuali richieste di scambi d'informazioni con l'U.I.F. e le Autorità di vigilanza, gli ordini professionali e gli organi collaterali esteri.

Nel corso degli accertamenti, il procedimento può far emergere:

- 1) una o più fattispecie penalmente rilevanti, in caso di scoperta di fatti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di altre condotte illecite rilevanti per l'ordinamento penale; di conseguenza, si provvede a:
  - trasmettere, senza ritardo, una comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'Autorità Giudiziaria competente per territorio;
  - esercitare conseguentemente le funzioni di polizia giudiziaria per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione degli autori, assicurare le fonti di prova ed il corpo del reato eseguendo altresì le direttive del Pubblico Ministero investito del procedimento;

- 2) una o più fattispecie rilevanti ai fini amministrativi, nelle ipotesi di accertamento di violazioni alla disciplina antiriciclaggio o di altre situazioni rilevanti per le finalità istituzionali del Corpo. In tal caso, qualora emergano:
- una o più violazioni amministrative previste dal decreto 231/2007 il Reparto operante procede alla contestazione degli illeciti ai trasgressori nonché agli enti e soggetti obbligati in solido;
  - ulteriori situazioni rilevanti a “fini istituzionali” di altro Reparto del Corpo, si procede a redigere con tempestività un apposito appunto informativo.

# Le principali violazioni e contestazioni

## **Art. 56 -Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione-**

**1.** Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

**2.** Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

**a)** dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

**b)** del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

**c)** della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

**d)** della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

**3.** Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42 (obbligo di astensione), compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

## **Art. 58 -Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette-**

- 1.** Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
- 2.** Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
  - a)** dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
  - b)** del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
  - c)** della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
  - d)** della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

segue

- 3.** La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
- 4.** Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
- a)** è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
  - b)** è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
- 5.** Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
- 6.** Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

**MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione